

P.P. 5259/18 R.G.N.R. n. 44
P.P. 6382/18 R.G.N.R.



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice dott.ssa Marina Rizza,
esaminati gli atti del procedimento penale n. 5259/18 R.G.N.R. iscritto in data 11.05.2018
nei confronti di ignoti in ordine ai reati di cui agli artt. 323 e 328 c.p.;

vista la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. nonché l'opposizione proposta dalla
persona offesa;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 15.10.2019;

premesso che dalla disamina della documentazione allegata la vicenda in esame può
ricostruirsi nei termini che seguono:

- con D.R. dell'11.8.2011 il Rettore dell'Università di Catania indiceva selezione per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea – settore scientifico disciplinare M-STO-04 presso la facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010;
- la Commissione Giudicatrice all'uopo costituita, in esito ai lavori, dichiarava vincitrice la candidata Melania Nucifora, secondo quanto attestato nel verbale n. 3 del 19/20 dicembre 2011;
- conseguentemente, in data 28.12.2011 veniva stipulato con la predetta Nucifora contratto di lavoro a tempo determinato con l'Università di Catania;
- avverso gli atti della procedura in tal modo conclusasi proponeva ricorso innanzi al T.A.R. di Catania l'odierna parte opponente Scirè Giambattista, classificatosi secondo nella suindicata selezione pubblica;
- la Sezione Terza del T.A.R., con sentenza n. 1562/2014 del 26.3.2014, accoglieva il ricorso dello Scirè ritenendo illegittima l'attribuzione alla controinteressata Nucifora del punteggio alla stessa assegnato ed in forza del quale la stessa era stata dichiarata

vincitrice della selezione, ritenendo altresì integrata in a capo ai componenti della commissioni giudicatrice l'elemento soggettivo della colpa ed affermando conseguentemente la responsabilità extracontrattuale degli stessi ex art. 2043 c.c., sicché *“fermo restando il diritto alla parziale reintegrazione in forma specifica, ove ancora possibile, va riconosciuta, per la rimanente parte (ovvero integralmente nel caso in cui il ricorrente non possa più subentrare nel contratto di docenza) la liquidazione del danno per equivalente nella misura del compenso contrattuale previsto per l'incarico di durata triennale che va ridotto di un terzo”* ed annullando infine i provvedimenti impugnati;

- frattanto, il 18.7.2014 si riuniva il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa che, secondo quanto attestato nel verbale n. 10 del 18.7.2014, decideva all'unanimità di proporre per un biennio la proroga dei ricercatori a tempo determinato presso la struttura medesima, per esigenze di natura didattica e di ricerca e previo consenso degli stessi, all'uopo convocati;
- tale convocazione, estesa anche a Nucifora Melania, la quale però non prestava il consenso alla proroga, non riguardava però lo Scirè, nonostante il T.A.R., con la sentenza prima richiamata, ne avesse disposto la reintegrazione in forma specifica nel contratto di docenza;
- con decreto del 5.8.2014 il Rettore dell'Università di Catania, acquisita per via telematica l'ordinanza n. 395/2014 con la quale il C.G.A. aveva respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della suindicata sentenza del T.A.R. presentata dalla Nucifora e, *“ritenuta la necessità di ottemperare, anche in ragione dell'esito sfavorevole della pronuncia cautelare in appello, di ottemperare alla citata sentenza n. 1562/2014 del T.A.R.”*, annullava il precedente decreto che aveva dichiarato la Nucifora medesima candidato migliore nella selezione pubblica per la stipula del contratto di ricercatore a tempo determinato dichiarandone contestualmente la cessazione dal relativo servizio;
- con lettera del 2.9.2014 Scirè Giambattista, dopo avere premesso, fra l'altro, di avere ricevuto il precedente 27 agosto comunicazione da parte dell'Università dell'intenzione di assumerlo a far data dall'1 settembre e sino al 30 dicembre 2014, senza riconoscergli il diritto di essere dichiarato vincitore della selezione indetta con D.R. dell'11.8.2011, diffidava l'Università a *“voler dare immediata ed esaustiva esecuzione alla sentenza n. 1562/2014 pronunciata dal TAR”* e conseguentemente a dichiararlo vincitore della predetta selezione a decorrere dall'11.8.2011;



- pur tuttavia, l'Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore e del Direttore Generale *pro tempore*, comunicava allo Scirè la sua assunzione a tempo determinato dal giorno 5 settembre 2014 e fino al giorno 30 dicembre 2014 compreso, proposta questa che lo Scirè medesimo accettava “senza prestare acquiescenza e senza rinunciare ad ogni più ampio diritto derivante dalla sentenza del TAR Catania n. 1562/2014”;
- con sentenza n. 569/2015 del 6.5.2015 il C.G.A. per la Regione Siciliana respingeva l'appello proposto da Nucifora Melania con integrale conferma della sentenza gravata, di cui ordinava l'esecuzione;
- con ricorso depositato il 24.11.2015 Scirè Giambattista chiedeva la declaratoria di inottemperanza al giudicato nascente dalla più volte citata sentenza n. 1562/14 ed il TAR adito, con sentenza n. 2111/2017 pubblicata il 25.8.2017, accoglieva il ricorso “con onere per l'Amministrazione di formalizzare il provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito in dipendenza della selezione annullata *in parte qua* dalla sentenza n. 1562/14 e con il riconoscimento delle somme a titolo di risarcimento”;
- quindi, con decreto del 7.11.2017, il Rettore dichiarava lo Scirè “vincitore della selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso la facoltà di Lingue e letterature straniere (sede decentrata di Ragusa) per il settore concorsuale <<11/A3 – Storia contemporanea>> il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^a serie speciale – n. 68 del 26.8.2011”;
- a questo punto lo Scirè, a seguito di un colloquio informale con il Rettore e con l'avvocato Reina, coordinatore dell'Avvocatura di Ateneo, con lettera inviata il 25.11.2017 ed indirizzata all'Università di Catania in persona del Rettore *pro tempore* richiedeva il promovimento del procedimento volto alla proroga biennale del contratto triennale che lo stesso Scirè avrebbe dovuto stipulare quale legittimo vincitore della selezione pubblica indetta con D.R. dell'11.8.2011;
- il Rettore quindi richiedeva chiarimenti sulla questione al M.I.U.R. che, con nota del 22.12.2017, dopo aver premesso che “la decisione in ordine alla possibilità di ammettere alla proroga il contratto in questione (previa positiva valutazione delle attività svolte dal ricercatore) rientra nell'autonomia dell'Ateneo e nella valutazione discrezionale dello stesso, non prevedendo la normativa di riferimento alcun automatismo né tantomeno disponendo che al termine del triennio il ricercatore debba

essere sottoposto a valutazione ai fini della proroga del contratto che, si ribadisce, costituisce una facoltà rientrante nella disponibilità decisionale dell'Università", segnalava altresì che "la proroga del contratto, per definizione, deve temporalmente intervenire alla scadenza dello stesso senza possibilità di alcuna interruzione del rapporto di lavoro", concludendo quindi che "nel caso di specie, il contratto del ricercatore è venuto a scadenza in data 31 dicembre 2014 e pertanto, a parere della scrivente Direzione, non sembra potersi ammettere una proroga dello stesso a distanza di tre anni dalla sua conclusione";

- veniva pertanto indirizzata ed inviata ai difensori dello Scirè la nota prot. 7373 del 19.1.2018, redatta e sottoscritta dall'avvocato coordinatore Reina "in riscontro alla richiesta formulata in nome e per conto del dott. Giambattista Scirè", che, dopo aver ripercorso la vicenda e dopo aver sinteticamente riportato il contenuto del parere del M.I.U.R., sopra indicato, si concludeva nei seguenti termini: "... si rappresenta l'impossibilità di accogliere favorevolmente l'istanza formulata dal Suo assistito ai fini della proroga del contratto triennale dallo stesso sottoscritto per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nel settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, difettando i presupposti specificamente previsti, i fini dell'attivazione della relativa procedura, dalle disposizioni vigenti in materia";
- infine, a seguito dell'impugnazione della predetta nota da parte dello Scirè, il TAR di Catania – Sezione Prima, con sentenza n. 1726/2018 del 21.8.2018, dopo aver richiamato la precedente propria ordinanza che aveva respinto la domanda cautelare "considerata la natura endoprocedimentale della nota prot. 7373 del 19 gennaio 2018, che non costituisce provvedimento di rigetto, ma un parere legale sulla richiesta del ricorrente", e dopo aver ricostruito ancora una volta i termini della vicenda, riteneva valida e corretta l'eccezione difensiva dell'Università secondo cui "l'Ateneo non aveva alcun obbligo di riscontrare un'istanza non prevista dalle norme che regolano l'eventuale proroga del contratto e comunque presentata dopo quasi tre anni dal prodursi di effetti definitivi" affermando che "non può riconoscersi al ricercatore un vero e proprio diritto alla proroga (per un ulteriore biennio) del contratto di ricerca, siccome subordinato da un lato alla sussistenza della copertura finanziaria e dall'altro alla proposta di proroga da parte del Dipartimento e alla scrutinio della Commissione istituita dal Rettore" e respingendo conclusivamente il ricorso "siccome infondato nel



merito in quanto i mancanza di un obbligo di legge non è configurabile un silenzio inadempimento attivabile con il procedimento di cui trattasi e avuto riguardo, comunque, alla intervenuta scadenza (al momento della presentazione della istanza) dell'arco temporale di ammissibilità della proposta di proroga”;

rilevato:

che, contrariamente a quanto affermato dal TAR di Catania – Sezione Prima nella suindicata sentenza, la nota prot. 7373 del 19.1.2018, redatta e sottoscritta dall'avv. Reina, presenta natura di provvedimento e non già di mero parere, in considerazione del suo contenuto sostanzialmente decisorio (di rigetto della istanza dello Scirè) e della sua formale destinazione non endoprocedimentale bensì esterna, essendo la stessa indirizzata all'istante, sia pure per il tramite dei suoi difensori;

che il provvedimento in questione appare viziato da illegittimità in quanto emesso da organo funzionalmente incompetente ad emetterlo;

che al riguardo invero l'avv. Reina, nella sua veste di titolare di un ufficio consultivo, avrebbe dovuto limitarsi, ove a ciò richiesto, ad esprimere un parere al solo organo legittimato a provvedere sulla istanza dello Scirè, ovvero al Rettore, avendo egli agito non già su delega dello stesso Rettore, bensì, secondo quanto da quest'ultimo affermato in sede di sommarie informazioni rese in data 7.2.2019, “nella sua qualità di coordinatore dell'Avvocatura di Ateneo”;

che infatti, contrariamente ancora una volta a quanto affermato dalla summenzionata pronunzia, il travagliato *iter* procedimentale sopra sinteticamente descritto, caratterizzato dal ripetuto, tacito rifiuto dell'Università di “sanare” il vizio originario da cui era affetta *ab initio* la mancata stipula del contratto di ricercatore a tempo determinato con lo Scirè, pur a fronte di una pronunzia del TAR, ha di fatto impedito allo Scirè medesimo non soltanto di esercitare tempestivamente la sua facoltà di prorogare per un ulteriore biennio il detto contratto partecipando alla convocazione innanzi al Consiglio della Struttura Didattica Speciale all'uopo riunitosi, ma anche di poter tempestivamente sollecitare la struttura didattica medesima, essendo stato il lungo lasso di tempo nelle more intercorso determinato proprio e solo dall'ostinato e pervicace diniego dell'Ateneo di omologarsi al *decisum* del Giudice Amministrativo, frattanto divenuto definitivo;

che sul punto è sufficiente ricordare come neppure a seguito del rigetto della istanza cautelare avanzata dalla Nucifora per carenza di *fumus* con ordinanza n. 395/2014 il Rettore *pro tempore* dell'Università di Catania reputava opportuno dichiarare vincitore della selezione



indetta nel 2011 lo Scirè, limitandosi a dichiarare cessato con effetto immediato il contratto stipulato con la Nucifora;

che neppure si reputava opportuno, pur a fronte della sentenza n. 1562/14 del TAR che aveva accolto il ricorso dello Scirè annullando il decreto rettorile di individuazione del vincitore della selezione, sospendere la procedura finalizzata alla proroga biennale dei contratti con i ricercatori a tempo determinato in attesa della decisione cautelare del CGA ovvero, in alternativa, convocare ai fini della predetta proroga non soltanto la Nucifora, la cui nomina quale vincitrice della selezione era già stata dichiarata illegittima ed annullata dal G.A., ma anche lo Scirè, vincitore legittimo sulla scorta della pronunzia sopra richiamata, sì da consentirgli di potere esercitare, come gli altri ricercatori, la sua facoltà;

che ancora il TAR, con la più volte citata sentenza n. 1726/2018, non coglie nel segno neppure allorquando ha incentrato la sua decisione di rigetto sull'asserita assenza di un "diritto" alla proroga attribuito allo Scirè e sulla assenza di una proposta di proroga da parte del solo soggetto legittimato a richiederla, ovvero la Struttura didattica di appartenenza, e ciò per l'ovvia, evidente ragione che il rilevante arco temporale trascorso tra la cessazione del contratto di ricerca stipulato con lo Scirè e la retrodatazione degli effetti del contratto medesimo all'anno 2011 ha di fatto impedito in radice l'instaurarsi della procedura ordinaria prevista dall'art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010, rendendo necessaria per lo Scirè, quale unico possibile rimedio esperibile, l'attivazione in via straordinaria dei poteri del Rettore – che correttamente era stato individuato quale destinatario della sua istanza – di attivare egli stesso la procedura medesima dopo averne valutato preventivamente nel merito la ricorrenza dei presupposti di necessità didattica e di copertura finanziaria previsti *ex lege*;

che a tale specifica istanza di sostanziale rimessione in termini, riconosciuta allo Scirè dal TAR e dal C.G.A. ed ulteriormente confermata in esito al giudizio di ottemperanza, ad avviso di questo decidente il Rettore era tenuto a rispondere nei termini sopra chiariti, restando naturalmente impregiudicata la discrezionalità dell'Ateneo in merito alla opportunità o meno di prorogare il contratto allo Scirè;

che nella prospettiva appena delineata la nota del Reina, sulla cui incompetenza a provvedere si è già esposto, si colloca strumentalmente nel filone ostruzionistico percorso dall'Università in danno dello Scirè, non essendo autonomamente impugnabile per la sua veste formale di parere ma sostituendo di fatto, con il suo contenuto sostanzialmente decisivo, il (doveroso) provvedimento rettorile;

che tale conclusione appare ulteriormente avvalorata da quanto affermato dallo Scirè in seno alla denuncia da lui proposta in merito alla circostanza che l'idea di inoltrare l'istanza di



proroga *de qua* gli era stata suggerita dagli stessi Rettore e avv. Reina nel corso di un incontro, circostanza questa di fatto confermata dal Reina e dal prof. Basile nel corso delle sommarie informazioni da entrambi rese, sia pure in termini parzialmente diversi;

ritenuto pertanto che appare necessario, alla luce di tutto quanto precede, iscrivere nel Registro delle Notizie di reato Reina Vincenzo in relazione al reato pervisto e punito dall'art. 323 c.p.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di archiviazione ed ordina al P.M. di iscrivere nel Registro delle Notizie di reato Reina Vincenzo, nato a Catania il 15.11.1963, in relazione al reato previsto e punto dall'art. 323 c.p.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 6 Aprile 2020

SEZIONE 1^a di ...
Dipartimento in Cancelleria ...
06 APR. 2020
IL CANCELLIERE
Giuseppe Orsi

Il Giudice
